

N. R.G. 2013/31927



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Giudice designato

Visto il ricorso ex artt. 129 e 131 c.p.i. presentato da Fondazione Teatro Nuovo per la Danza;

rilevato che con il predetto ricorso viene in sostanza richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza 16-18 luglio 2013 del Tribunale di Casale Monferrato in quanto, secondo la prospettazione, emessa da giudice funzionalmente competente;

ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

rilevato infatti che il procedimento cautelare non è lo strumento predisposto dall'ordinamento giuridico per paralizzare gli effetti di una ordinanza cautelare (emessa in altro procedimento), la quale - invece - può essere contrastata con la presentazione del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e, nelle more della procedura di reclamo, con la richiesta di sospensione di cui al 5° comma della citata norma;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso cautelare presentato da Fondazione Teatro Nuovo per la Danza.

Si comunichi.

Pagina 1

Torino, 6 novembre 2013

Il Giudice Designato
dott.ssa Gabriella Ratti

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: f58e4